



TESTI APPROVATI

P8_TA(2015)0038**Fosse comuni delle persone scomparse di Ashia, villaggio della regione di Ornithi, nella parte occupata di Cipro**

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2015 sulle fosse comuni del villaggio di Ornithi, nella parte occupata di Cipro, contenenti resti di persone scomparse ad Ashia (2015/2551(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2007 sulle persone scomparse a Cipro¹,
- viste le pertinenti relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite², le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite³ e le iniziative internazionali volte a indagare sulla sorte delle persone scomparse a Cipro⁴,
- viste le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 10 maggio 2001⁵ e del 10 gennaio 2008⁶ sulle persone scomparse a Cipro, e la sentenza del 12 maggio 2014 della Grande sezione nella causa Cipro c. Turchia,
- vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008 sulle persone scomparse a Cipro⁷,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0139/2008),
- vista la sua dichiarazione del 9 giugno 2011 relativa all'operato del comitato per le persone scomparse a Cipro,

¹ GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 243.

² In particolare l'ultima relazione sull'operazione delle Nazioni Unite a Cipro (S/2008/353), capitolo IV.

³ In particolare la risoluzione 1818(2008) del 13 giugno 2008.

⁴ Comitato per le persone scomparse a Cipro: <http://www.cmp-cyprus.org>

⁵ Comitato per le persone scomparse a Cipro: <http://www.cmp-cyprus.org>

⁶ *Varnava e altri c. Turchia*, nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90; ricorsi in atto.

⁷ GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 13.

- visto il diritto umanitario internazionale, sia convenzionale che consuetudinario, sulle persone scomparse,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 14 agosto 1974 il villaggio di Ashia è stato bombardato dalle forze aeree turche; che il 21 agosto 1974 l'esercito turco ha condotto evacuazioni forzate di massa; che il 28 agosto 1974 ha avuto luogo l'espulsione finale di tutti gli abitanti del villaggio;
- B. considerando che nel 1974 dal villaggio di Ashia sono scomparse complessivamente 106 persone di età compresa tra gli 11 e gli 84 anni;
- C. considerando che nella primavera del 2009 il comitato per le persone scomparse a Cipro ha effettuato una ricerca nella zona di Ornithi, un villaggio situato a 4 km a ovest del villaggio di Ashia; che sono stati dissotterrati quattro luoghi di sepoltura, due dei quali erano pozzi d'acqua nonché siti di fosse comuni; che è stato confermato che i resti, identificati da test del DNA, appartengono alla lista di 71 civili scomparsi ad Ashia il 21 agosto 1974, come sopra riferito;
- D. considerando che, stando alle prove disponibili, le due fosse comuni erano state precedentemente aperte e i resti intenzionalmente rimossi e trasferiti in luoghi sconosciuti;
- E. considerando che non si placano il terribile dolore e la sofferenza dei familiari delle persone scomparse, rimasti per decenni all'oscuro circa la sorte dei loro cari, e che pertanto deve essere profuso ogni sforzo per accelerare le indagini del comitato per le persone scomparse;
- F. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che vi sono state, nei confronti delle persone greco-cipriote scomparse e dei loro familiari: una violazione continuata dell'articolo 2 (diritto alla vita) della convenzione rispetto alla mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse in circostanze tali da metterne in pericolo la vita; una violazione continuata dell'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per quanto riguarda la mancata conduzione da parte delle autorità turche di indagini efficaci volte a indicare dove si trovino e che sorte abbiano avuto le persone greco-cipriote scomparse, rispetto alle quali vi sono asserzioni ammissibili secondo cui al momento della loro scomparsa si trovavano sotto custodia turca; e una violazione continuata dell'articolo 3 (proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti), in quanto il silenzio delle autorità turche dinanzi alle reali preoccupazioni dei familiari ha raggiunto un livello di gravità che potrebbe essere classificato solo come trattamento inumano;
- G. considerando che i casi in cui per la sepoltura possono essere consegnati soltanto resti scheletrici parziali di persone non possono considerarsi chiusi fino a quando non saranno rinvenuti tutti i resti identificabili di tutte le persone scomparse;
- H. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla responsabilità che incombe alla Turchia, in quanto forza di fatto occupante nella parte settentrionale di Cipro, di condurre indagini sul luogo in cui si trovano e sulla sorte che

hanno avuto le persone scomparse e di facilitare il lavoro del comitato per le persone scomparse a Cipro;

- I. considerando che il problema delle persone scomparse è di natura umanitaria, in virtù del diritto dei familiari di tali persone di conoscerne la sorte;
- J. considerando che la tragedia delle persone scomparse a Cipro è iniziata nel 1964 con un numero ridotto di dispersi appartenenti a entrambe le comunità, e ha raggiunto l'apice di circa 2 000 persone scomparse in seguito all'invasione militare da parte della Turchia nel 1974, che ancora divide l'isola;
- K. considerando che un numero complessivo di 2 001 ciprioti risultano dispersi da diversi decenni, che 1 508 di essi sono greco-ciprioti e 493 sono turco-ciprioti;
 1. condanna gli spostamenti effettuati a Ornithi, come pure altre azioni analoghe, poiché costituiscono una grave mancanza di rispetto nei confronti delle persone scomparse e una seria violazione del diritto dei familiari di conoscere infine le reali circostanze della morte dei loro cari; esprime la propria solidarietà nei confronti delle famiglie di tutte le persone scomparse che vivono ancora nell'incertezza;
 2. sottolinea che lo spostamento di resti e atti analoghi potrebbero costituire un importante elemento di disturbo e una complicazione nell'ambito dell'impegnativo e difficile processo investigativo sulla sorte di tutte le persone scomparse a Cipro;
 3. pone l'accento sull'urgenza della questione in relazione alle famiglie delle persone scomparse, 41 anni dopo la loro sparizione, e sottolinea che non rimane più molto tempo per trovarle, dal momento che i testimoni e i familiari stanno morendo; chiede una verifica immediata e completa della sorte delle persone scomparse;
 4. elogia il lavoro del comitato per le persone scomparse e sottolinea l'importanza di intensificarne le attività, giacché la metà delle persone scomparse non è stata ancora localizzata e oltre i due terzi non sono stati identificati;
 5. fa notare che il lavoro del comitato dipende dal pieno sostegno di tutte le parti coinvolte e dalla loro cooperazione; si compiace, a tale proposito, dei fondi messi a disposizione dall'Unione e chiede che la loro fornitura continui;
 6. osserva che il comitato per le persone scomparse ha lanciato un appello urgente chiedendo che chiunque sia in possesso di informazioni sui possibili luoghi di sepoltura si metta in contatto con gli investigatori del comitato; invita la Turchia e il governo turco a interrompere immediatamente la rimozione dei resti delle fosse comuni e a rispettare il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario e le sentenze della CEDU nonché a facilitare, in tale contesto, l'azione del comitato per le persone scomparse tripartito concedendo il pieno accesso agli archivi militari e alle aree militari per consentire l'esumazione; esorta la Turchia ad adempiere appieno il proprio obbligo, derivante dalla decisione della CEDU, di risarcire le famiglie delle persone scomparse;
 7. invita la Turchia a consentire, senza ritardi deliberati, l'accesso alle zone che sono state definite militari e che vi siano informazioni relative alla presenza di luoghi di sepoltura delle persone scomparse al loro interno; sottolinea che l'esercito turco dovrebbe fornire e condividere le vecchie carte militari e consentire il pieno accesso ai propri archivi al fine di facilitare la ricerca delle zone di sepoltura ancora nascoste;

8. esorta tutti gli Stati membri dell'Unione a ratificare in via prioritaria la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a sostenere il lavoro del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, istituito a norma di detta convenzione;
9. ricorda a tutte le parti coinvolte e a tutti coloro che sono in possesso, o potrebbero esserlo, di informazioni o prove provenienti da conoscenze personali o archivi, resoconti di combattimenti o registri di centri di detenzione, di fornire tali informazioni o prove al comitato per le persone scomparse quanto prima;
10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Turchia, e ricorda l'obbligo incondizionato di ogni Stato, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di conformarsi alle sentenze definitive nelle controversie nelle quali esso è parte.